

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/CGF – RIUNIONE DEL 26 LUGLIO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Artico, Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Deroma Avv. Serapio, Delfini Prof. Francesco, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RICORSO DELLA VIRTUS NONE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NONE/VIRTUS BRICHERASIO DEL 18.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

La Virtus None A.S.D. ha proposto, in data 11.4.2007, reclamo avverso le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare e pubblicate con il Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007, a seguito del reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Bricherasio.

In tale reclamo si adduceva che, in occasione della gara del Campionato di 2^a Categoria Virtus None/Virtus Bricherasio, disputatasi il 18.3.2007, e terminata con il risultato di 3 a 1 a favore della Virtus None, quest’ultima squadra aveva schierato i calciatori Alessio Ambrogio, Angelo Rovelli e Donato Pellegrini in posizione irregolare, poiché non utilizzabili in gare della Lega Nazionale Dilettanti, in quanto tesserati per il settore giovanile.

A seguito di tale reclamo, pertanto, la Commissione Disciplinare rilevato che i giocatori sopra menzionati risultavano tesserati per il settore giovanile della società None e che alcuni di loro risultavano anche sprovvisti di valido certificato medico, aveva ritenuto la gara invalidata ai sensi dell’articolo 12, n. 5, lett. a) C.G.S..

La Commissione, inoltre, aveva deliberato di infliggere alla A.S.D. None la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di €180,00, di squalificare il calciatore Angelo Rovelli per una giornata di gara, di inibire il dirigente accompagnatore della società Virtus None, signor Antonio Pellegrino, sino al 30.6.2007.

La Virtus None A.S.D. ha proposto reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale avverso tali decisioni, affermando di esser venuta a conoscenza del ricorso proposto dalla A.S.D. Virtus Bricherasio solamente tramite il Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007, contenente il giudizio negativo nei suoi confronti della Commissione Disciplinare, e di aver ricevuto solamente il giorno 7.4.2007 la raccomandata, inviata il 5.4.2007, con cui la A.S.D. Virtus Bricherasio annunciava tale reclamo.

La Virtus None A.S.D., pertanto, rilevando una violazione del proprio diritto di interloquire nel procedimento, si è appellata alla disposizione contenuta all’articolo 29, comma 9, C.G.S.

chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S.D. Virtus Bricherasio.

Questa Corte di Giustizia Federale, rilevando come la condotta della A.S.D. Virtus Bricherasio integri un'inosservanza delle formalità di cui al comma 5 del medesimo art. 29 C.G.S., ai sensi del quale "tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte".

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Virtus None A.S.D. di None (Torino), annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, ripristina il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA U.S. ANTELLA 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GRIFONI CHRISTIAN FINO AL 12.4.2009 SEGUITO GARA ANTELLA/SCARPERIA DEL 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007)

In data 30.5.2007, la U.S. Antella 99 ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007.

Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare respinse il reclamo, proposto dalla società Antella' 99, contro una precedente decisione dello stesso organo di giustizia, a sua volta provocata dal ricorso del calciatore Moranti Claudio. Quest' ultimo, infatti si rivolse alla Commissione Disciplinare per veder riformata la sentenza del Giudice Sportivo il quale aveva disposto la squalifica dello stesso per aver colpito, a fine gara, il Direttore di gara con un violento calcio alla coscia sinistra.

Nell'accogliere la domanda del predetto calciatore, la Commissione Disciplinare decise di addebitare l'accaduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 C.G.S., al calciatore Grifoni Christian, capitano della squadra della società Antella 99, disponendone la sospensione fino al 12.4.2009.

Nel respingere il ricorso la suddetta Commissione, basandosi sull'attività istruttoria già esperita e richiamata dalla precedente decisione della stessa, ha rilevato che, mancando sul fatto l'individuazione del responsabile, questa è fatta ricadere sul capitano della squadra; tale sanzione, ha precisato, ha luogo per il solo fatto di rivestire un ruolo e non per aver commesso il fatto.

Le argomentazioni addotte dagli istanti a questa Commissione, attengono a elementi di legittimità della pronuncia impugnata. In concreto, viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 4/2- bis 30 e 31/a 1 C.G.S.(art 33/1, lett. b), C.G.S.), anche dal punto di vista della quantificazione della sanzione, e l'omessa o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia e sulla quantificazione della sanzione (art. 33/1, lett. c), C.G.S.). Per questi motivi i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, disponendo la revoca della squalifica attribuita al calciatore Christian Grifoni, o comunque la riduzione della stessa.

La Commissione d'Appello Federale ritiene pienamente integrata la prova che il fatto oggetto di giudizio si sia verificato nelle modalità descritte dal direttore di gara nella relazione compilata a fine competizione. Si rileva, inoltre, che allo stato attuale degli atti, non essendo stato possibile risalire all'identità del vero autore del fatto, nessuna responsabilità diretta può essere addebitata ad alcun calciatore. Ne deriva, quindi, la piena applicabilità, alla fattispecie in esame, del disposto dell'art. 2, comma 2 C.G.S., il quale disponendo che, il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara, compiuti da

calciatori della sua squadra non individuati, fa ricadere la responsabilità oggettiva, per l'evento sopra esposto, in capo al capitano della squadra della società Antella 99 Grifoni Christian.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Antella 99 di Bagno a Ripoli (Firenze) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DELL' U.S. RIVER 65 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL SIG. ROMANO ANTONIO, PRESIDENTE U.S. RIVER 65, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA PRIMA SQUADRA E L'AMMENDA DI € 2.500,00; LA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI, D'ALTERIO ALESSANDRO, LONARDO MARCO, MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCE MARCO, SARACINO GIORGIO E SARACINO SIMONE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMA E) NOIF E LA SOCIETÀ DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.2007)

Con telefax del 18.6.2007 il signor Antonio Romano e la società U.S. River 65 nonché i sigg.ri Lonardo Vincenzo e Stefanelli Francesca nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Lonardo Marco, i sigg.ri Ciaraldi Maurizio e Treglia Antonella nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Ciaraldi Giovanni, i sigg.ri Macioce Vincenzo e Rea Tiziana nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Macioce Marco e i sigg.ri Saracino Giuseppe e Priore Grazia nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Saracino Giorgio e Simone preannunciavano reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo pubblicata il 14.6.2007 con Com. Uff. n. 73 e formalmente comunicate alle parti con la quale il Giudice di prime cure, letto il deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 24.4.2007 (con il quale l'Ufficio requirente contestava al signor Antonio Romano, presidente della società U.S. River 65, alla stessa società e ai calciatori D'Alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Macioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone rispettivamente, per le persone fisiche, la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 40 comma 3 N.O.I.F., ed alla società la responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. per la condotta ascritta al Presidente) fissata l'udienza di discussione e sentite le parti, infliggeva le seguenti sanzioni:

- *“al signor Romano Antonio, Presidente della società U.S. River 65, l'inibizione fino al 31.12.2008;*

- *alla società U.S. River 65 la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione a carico della prima squadra (campionato di seconda categoria) e l'ammenda di € 2.500,00;*

- *ai calciatori D'Alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Macioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone la squalifica per 5 gare..”*

Con successivo atto del 21.6.2007 trasmesso mezzo telefax, i predetti ricorrenti formalizzavano le motivazioni del preannunciato reclamo.

L'appello è inammissibile.

La Corte osserva in via preliminare come dalla lettura dei documenti di causa emerga a chiare lettere il vizio procedurale che impedisce a questo Giudice di poter esaminare le doglianze rappresentate in questa sede in quanto i ricorrenti hanno infranto l'inviolabile principio del contraddittorio omettendo di notiziare la loro necessaria controparte, ovvero la Procura Federale, delle loro intenzioni.

Non v'è prova, infatti, che sia il preannuncio di reclamo che il successivo ricorso sia stato contestualmente inviato all'Ufficio della Procura Federale così come chiaramente disposto dall'art. 33 comma 1 C.G.S. oggi trasfuso nell'art. 37 C.G.S., eccezione, peraltro, sollevata dallo stesso rappresentante della Procura Federale in sede dibattimentale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S. River 65 di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SIGNOR TOSONE EDDI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 (FINO AL 14.6.2008) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007)

Il signor Tosone Eddi ha proposto reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007 riguardante l'inibizione per anni uno inflitta al ricorrente per aver tentato, in tre episodi distintamente esaminati, di assumere iniziative in materia di tesseramento di giovani calciatori non ispirate a principi di lealtà e correttezza nei confronti della società di appartenenza dei giovani tesserati e in violazione della normativa federale in materia.

La C.G.F. osserva preliminarmente che il reclamo non è stato trasmesso in copia alla controparte Procura Federale, venendo meno all'obbligo di integrazione del contraddittorio, così come previsto dal C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Tosone Eddi e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)

La A.S.D. Roma VIII ha proposto reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Com. Uff. n. 113 pubblicato del 14.6.2007. La compagine laziale, sull'assunto ammutinamento dei proprio calciatori, rei, a suo dire, di aver abbandonato gli allenamenti e l'attività agonistica, lasciando la società, in lotta per la salvezza, priva di strumenti per poter sperare nella permanenza nella serie promozione, li deferiva, ai sensi dell'art. 92 comma 1 e 4 N.O.I.F., alla competente Commissione Disciplinare al fine di veder riconosciute le sue ragioni.

Tuttavia il Giudice di I° Grado, con la delibera in epigrafe indicata, ritenendo non sussistenti gli illeciti contestati, proscioglieva tutti i calciatori chiamati in causa dall'A.S. Roma VIII.

Avverso tale decisione, interpone appello a questa C.G.F. l'A.S. Roma VIII. Le motivazioni adottate dalla società reclamante in questa sede, che costituiscono, sostanzialmente, repliche alle deduzioni offerte dai calciatori in prime cure, possono riassumersi come segue:

- dalla decisione di ritirare la squadra dal Campionato al giorno della convocazione dei calciatori per comunicare loro che il Campionato continuava sono passati solo 16 giorni e precisamente la pausa è stata dal 22.12.2006 all'8.1.2007 esattamente il periodo natalizio, quindi non determinante ai fini dello stato fisico;

- dal giorno della convocazione dell'8.1.2007 i sigg.ri calciatori deferiti si sono presentati direttamente il 14.1.2007 alla gara con il Torbellamonaca;

- non vi è stato alcun avvicendamento sia nella conduzione tecnica che in quella dirigenziale. L'allenatore, signor Vergili Lino, si era dimesso il 19.11.2006 ed al suo posto nella settimana successiva è subentrato il signor Cervelloni Maurizio che sedeva in panchina già dalla gara successiva del 26 novembre. Vi è rimasto fino al 25.2.2007, quando si è dimesso insieme ai calciatori in questione come risulta ampiamente documentato dalle liste gare allegate al presente che la Commissione Disciplinare aveva riferito di conoscere e invece pare non ne abbiano tenuto affatto conto. Stessa cosa dicasi per i dirigenti che erano e sono rimasti sempre gli stessi con l'unica eccezione del Marronaro che però aveva dato le dimissioni in concomitanza con le dimissioni del mister Vergili;

- dall'8.1.2007 cioè quando sono stati convocati di nuovo i calciatori non vi è stata alcuna "serie di abbandoni dalla rosa dei calciatori più esperti" in quanto gli stesse, ovvero numero 3 calciatori andarono via con le dimissioni del mister Vergili Lino e cioè nel mese di dicembre 2006 con gli svincoli suppletivi;

- il comunicato letto ai calciatori dopo la gara di Genazzano è stato un atto dovuto a seguito di una pessima figuraccia di scarso impegno: sono stati richiamati tutti i calciatori ad un maggior impegno ricordandogli che l'A.S.D. Roma VIII, tra l'altro, alla maggior parte di loro aveva rilasciato i fogli di svincolo a luglio 2006 in fase di tesseramento;

- al calciatore Forte, poi, non è stato mai riferito di lasciare la squadra, se lo ha fatto è stata solo una sua decisione esclusiva; non ci risulta infatti alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'A.S.D. Roma VIII e comunque dopo l'abbandono lo stesso si è allenato presso il Torbellamonaca insieme al calciatore Trassi Marco;

- la Commissione Disciplinare non ha tenuto in alcun conto le nostre memorie scritte nonché quelle verbali ma ha ritenuto valide le dichiarazioni di sette giovani calciatori facendoli passare per vittime!;

- la Commissione Disciplinare addirittura formula giudizi di merito su come dovrebbe organizzarsi una società sportiva per un campionato di Promozione definendolo "*un campionato tecnicamente ed organizzativamente elevato*" giudicando così il nostro operato dall'esterno e mettendo in dubbio la nostra organizzazione amministrativ-tecnico-economica.....

La società appellante, infine, si diffonde nell'esposizione delle caratteristiche degli impianti sportivi nella sua disponibilità, sottolineando come gli stessi siano di prima qualità.

Tanto premesso, l'esame dei copiosi documenti versati in atti, e le dichiarazioni offerte dai calciatori interessati dalla vicenda, consentono di affermare con tranquillante certezza che il comportamento tenuto dagli stessi sia esente da responsabilità.

Condivisibili, infatti, risultano le motivazioni espresse dalla Commissione Disciplinare di I° Grado che con accuratezza ed iter logico motivazionale immune da censure, giunge alla conclusione del proscioglimento; decisione che deve, oggi, essere confermata con la conseguenza che il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico, Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Delfini Prof. Francesco, Orlandi Prof. Mauro, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

6. RICORSO DEL CALCIATORE SESTILI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 N.O.I.F., 39,

COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com, Uff. n. 108 dell’1.6.2007)

In data 7.6.2007, il calciatore Sestili Umberto ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, ora Corte di Giustizia Federale, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, pubblicata nel Com, Uff. n. 108 dell’1.6.2007.

Con tale provvedimento, la Commissione Disciplinare infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica per 1 anno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione degli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 C.G.S..

In fase di udienza l’avv. Angeletti, difensore del Sestili, eccepiva preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio non avendo potuto prendere parte al procedimento di 1° grado innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, non essendo “mai pervenute al ricorrente né è stata eseguita nei modi previsti dal regolamento” la controversia.

La C.G.F. rileva la fondatezza dell’eccezione proposta, in quanto il fax di fissazione del dibattimento è stato inviato al Sestili presso società di precedente tesseramento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sestili Umberto, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIGNOR GIANNINI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA A TUTTO IL 5.04.2008 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff. n. 50 del 14.6.2007)

In data 12.6.2007, il signor Giannini Mario ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale, ora Corte di Giustizia Federale, avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata nel Com. Uff. n. 50 del 14.6.2007.

Con tale provvedimento, il Giudice Sportivo di 2° Grado infliggeva al reclamante la sanzione dell’inibizione a tutto il 5.4.2008, seguito deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico per violazione dell’art. 3 C.G.S..

In fase di udienza l’avv. Cozzone, difensore del Giannini, eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento in quanto la notifica della delibera era stata inviata alla società e quindi mai notificata direttamente all’interessato.

La C.G.F. rileva la fondatezza dell’eccezione proposta.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Giannini Mario, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale, attualmente competente, presso il Comitato Regionale Molise.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL SIGNOR ARLEO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL

SETTORE TECNICO (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 13.06.2007)

Con atto del 6.7.2007, il signor Pasquale Arleo proponeva formale reclamo avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di cui al Com. Uff. n. 141, che, riconoscendo la fondatezza dell'addebito contestato, gli irrogava la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni:

- a) la propria assoluta buona fede nella vicenda che aveva dato luogo all'addebito disciplinare;
- b) l'eccessività della sanzione inflitta, anche in relazione a pregressi giudizi di casi simili.

Nel corso della riunione intervenivano, per la Procura Federale, il dott. Palazzi, che insisteva per la conferma del provvedimento, e per l'incolpato l'avv. Chiacchio che ribadiva i motivi di reclamo, illustrandoli oralmente. Interveniva altresì personalmente il signor Arleo, che nulla aggiungeva rispetto al contenuto del ricorso ed all'illustrazione del proprio difensore.

Non si pone il problema della sussistenza dei motivi di addebito, perché il signor Arleo, con comportamento collaborativo e leale ha riconosciuto di aver prestato, nell'ambito della medesima stagione, la propria attività, sia pur in tempi diversi e consecutivi, per due Società diverse. Ritiene però la C.G.F., che la sanzione inflitta all'incolpato sia stata eccessiva, non avendo tenuto conto il primo giudice, nella propria determinazione sanzionatoria, le seguenti circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad altra determinazione meno afflittiva:

a) in primo luogo, va riconosciuto all'incolpato il comportamento corretto e leale d'aver confessato la propria responsabilità;

b) l'opera prestata dal signor Arleo per l'A.S. Calcio Potenza S.r.l. (Beretti) si è sostanziata in sole 5 sedute di allenamento, aventi finalità forse più amatoriali che professionali, atteso che nella detta squadra militava il proprio figlio;

c) in effetti, instaurato il rapporto professionale con la società F.C. Lavello, l'incolpato ha cessato comunque ogni rapporto con l'A.S. Calcio Potenza, e ciò avvalorata la circostanza che i pregressi allenamenti con la detta ultima squadra non erano riconducibili ad un vero legame professionale, che non appare peraltro mai formalizzato;

d) da ultimo, ma non per ultimo, valutate congiuntamente tutte le dedotte circostanze, la comparazione del caso in esame con precedenti simili, talvolta anche più gravi, ma sanzionati in maniera minore, induce a ritenere che la pena irrogata sia stata eccessiva e particolarmente afflittiva, per cui ritiene codesto Giudice di dover riportare ad equità nei termini di cui al dispositivo, il rapporto precetto – sanzione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arleo Pasquale, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante sino al 13.9.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DEL SIGNOR POSTIGLIONE GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELL'A.S.D. BASILICATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 3 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007)

Con nota del 16.4.2007 (prot. 1585/362pf/sp/mc), il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata il signor Postiglione Giuseppe, all'epoca presidente della A.S.D. Basilicata.

Narrava il Procuratore Federale che, in seguito a segnalazione ricevuta dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Basilicata (a sua volta avvertito dal Giudice Sportivo Michele Sibelloni), erano state svolte indagini intorno a presunte dichiarazioni lesive della

reputazione del G.S. Sibelloni, rese dal Postiglione durante una trasmissione sportiva trasmessa da emittente locale.

All'esito dell'istruttorie, il Procuratore Federale deferiva il Postiglione alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 3, C.G.S.

La Commissione provvedeva alla rituale convocazione delle parti all'udienza del 16.6.2007.

In tale data, "preso atto che i deferiti, benché ritualmente convocati, non si sono presentati", infliggeva al Postiglione "l'inibizione a svolgere mansioni in ambito F.I.G.C. per 6 mesi".

Avverso alla decisione, pubblicata nel Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007, propone ricorso il signor Postiglione.

Il ricorrente svolge duplice motivo di ricorso: in rito, eccepisce nullità dell'avviso di convocazione all'udienza del 16.6.2007; nel merito, insiste per l'insufficienza delle prove, che hanno condotto alla decisione della Commissione.

Il primo motivo è infondato.

Come afferma lo stesso ricorrente, la notificazione dell'avviso fu effettuata al domicilio del Postiglione. Essa fu, quindi, eseguita nel rispetto del principio, stabilito dall'art. 139, cod. proc. civ..

A nulla vale rilevare, in senso contrario, che l'atto non fu ricevuto personalmente dal destinatario. Come chiaramente recita la norma citata, l'atto può essere consegnato anche ad altri soggetti addetti alla casa o all'azienda, purchè non incapaci. Ne discende che, essendo stato l'avviso consegnato a persona che in quel momento era appunto addetta alla manutenzione della casa di Postiglione, la notificazione sia andata a buon fine.

Il secondo motivo merita, invece, parziale accoglimento.

Sia il Procuratore Federale sia la Commissione Disciplinare affermano come non sia stato possibile acquisire agli atti copia registrata della trasmissione televisiva, durante la quale il Postiglione rese le dichiarazioni antisportive a danno del G.S. Sibelloni. La prova di tali dichiarazioni si fonda esclusivamente sulle affermazioni dello stesso Sibelloni: affermazioni, peraltro contestate dal Postiglione. Proprio codesta difficoltà di acquisire altre fonti di prova, insieme con la circostanza che l'unica testimonianza disponibile è quella del soggetto offeso, spinge questa Corte a ridurre la misura della squalifica, inflitta al Postiglione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Postiglione Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 30.11.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 17 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete